



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18005

Torino, 16 maggio 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 12.5.2018 a Neive tra Neivese e Pall. Albese 2001 (serie B);
- Rilevato in fatto che il giocatore MARENCO Matteo (Neivese) è stato ammonito per proteste avverso decisione arbitrale;
- Rilevato altresì in fatto che il tesserato MARENCO Vincenzo (Neivese) al termine dell'incontro ha manifestato l'intenzione di interrompere l'erogazione di acqua nelle docce e – redarguito verbalmente dall'Arbitro – ha pronunciato all'indirizzo di questi espressioni provocatorie e gravemente blasfeme;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore MARENCO Matteo (Neivese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;
- Considerato altresì in diritto che la condotta del tesserato MARENCO Vincenzo (Neivese) contravviene a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 4 e dall'art. 10 comma 1 ed è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. c del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore MARENCO Matteo (Neivese) la sanzione pecuniaria di Euro 80;
infligge al tesserato MARENCO Vincenzo (Neivese) la sanzione pecuniaria di Euro 80.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino